

Scadenzario n. 10/8



FISCALE	CHI	COSA
3 ottobre		<p>AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro</p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2022 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2022, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando i Codici Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione • 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive • 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive • 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto • 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto • 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo • 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi • 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione • 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione • 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da

		<p>ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successi.
FISCALE	CHI	COSA
15 ottobre		<p>BONUS EDILIZI - Comunicazione cessione del credito e sconto in fattura</p> <p>Nella seduta del 21 aprile 2022, con 207 voti favorevoli e 38 contrari, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando definitivamente il <u>DDL di conversione del DL n 17/2022</u>. Per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, il nuovo articolo 29-ter consente, per l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti IRES • e ai titolari di partita IVA, <p>che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni, per le spese relative al periodo 2021, anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.</p> <p>In merito ricordiamo che l'articolo 10-quater del</p>

		<p>decreto-legge Sostegni-ter, (n. 4 del 2022) stabilisce che, per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruitive delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici) deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle Entrate, entro il 29 aprile 2022.</p> <p>Con la nuova scadenza prevista per i soggetti IRES e i titolari di partita Iva, questi ultimi potranno trasmetterla entro il 15 ottobre 2022.</p>
FISCALE	CHI	COSA
17 ottobre		<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE - Versamento rata imposte</p> <p>I contribuenti titolari di partita Iva, tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2022, REDDITI Persone Fisiche 2022 e REDDITI SP-Società di persone ed</p>

		<p>equiparate 2022 e dichiarazione IRAP 2022), che hanno scelto il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2022, devono versare la 5° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, • del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2022 - 30/06/2022. <p>Per coloro che invece, hanno scelto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero di effettuare il primo pagamento entro il 22 agosto 2022 (in quanto il 30 luglio cade di sabato), si tratta del versamento della 4° rata, calcolata maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%.</p> <p>Il versamento va effettuato con Modello F24, con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario abilitato.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 ottobre	Imprese industriali e dell'Edilizia	<p>CASSA INTEGRAZIONE richieste per eventi non evitabili mese precedente</p> <p>Adempimento: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni</p>

Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

DAL 1 1 2022 Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e i lavoratori a domicilio), con la sola esclusione dei dirigenti .

Modalità: procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati :

- la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro,
- la presumibile durata,
- i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.

Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.